



Documento di seduta

A8-0404/2017

18.12.2017

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Monica Macovei

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	62
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	66
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	79
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	80

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0352),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0216/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0404/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5 – comma 1

Testo della Commissione

L'organo di gestione necessitava di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; è stato pertanto costituito sotto forma di agenzia di regolamentazione

Emendamento

L'organo di gestione necessitava di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria; è stato pertanto costituito sotto forma di agenzia di regolamentazione

("Agenzia") avente personalità giuridica. Come convenuto, la sede dell'Agenzia è stata fissata a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS e del VIS erano già svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di riserva (backup site) per tali sistemi IT era stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), anche in linea con l'ubicazione dei sistemi del SIS e del VIS decisa nel quadro degli strumenti legislativi pertinenti, si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Tali due siti dovrebbero ***continuare ad essere, rispettivamente, anche i luoghi in cui dovrebbero essere svolti i compiti relativi alla gestione operativa dell'Eurodac e in cui dovrebbe essere stabilito un sito di riserva per l'Eurodac.*** Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi in cui avvengono, rispettivamente, lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, se lo strumento legislativo pertinente lo prevede, in cui è ospitato un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di suo guasto. Al fine di massimizzare il possibile utilizzo del sito di riserva, ***questo*** dovrebbe ***inoltre*** essere in grado di ***far*** funzionare simultaneamente i sistemi in modalità attiva, ferma restando la capacità continua di assicurare il funzionamento dei sistemi in caso di loro guasto.

("Agenzia") avente personalità giuridica. Come convenuto, la sede dell'Agenzia è stata fissata a Tallinn (Estonia). Tuttavia, poiché i compiti relativi allo sviluppo tecnico e alla preparazione per la gestione operativa del SIS e del VIS erano già svolti a Strasburgo (Francia) e un sito di riserva (backup site) per tali sistemi IT era stato installato a Sankt Johann im Pongau (Austria), anche in linea con l'ubicazione dei sistemi del SIS e del VIS decisa nel quadro degli strumenti legislativi pertinenti, si dovrebbe continuare a operare in questo modo. Tali due siti dovrebbero essere anche i luoghi in cui avvengono, rispettivamente, lo sviluppo tecnico e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e, se lo strumento legislativo pertinente lo prevede, in cui è ospitato un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di suo guasto, ***purché la loro capacità lo consenta. In caso di capacità insufficiente, dovrebbe essere possibile istituire ulteriori siti tecnici sulla base di una valutazione d'impatto e di un'analisi costi-benefici e previa consultazione della Commissione e decisione positiva del consiglio di amministrazione.*** Al fine di massimizzare il possibile utilizzo del sito di riserva, ***e qualora gli strumenti legislativi che disciplinano tali sistemi sotto la responsabilità dell'Agenzia prescrivano il loro funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'Agenzia*** dovrebbe essere in grado di ***implementare soluzioni tecniche, compresa la possibilità che il sito di riserva faccia*** funzionare simultaneamente i sistemi in modalità attiva, ferma restando la capacità continua di assicurare il funzionamento dei sistemi in caso di loro guasto. ***Tali soluzioni tecniche dovrebbero essere implementate sulla base di una valutazione d'impatto e di un'analisi costi-benefici e previa consultazione della Commissione e decisione positiva del consiglio di***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 – comma 2

Testo della Commissione

Dal momento in cui si è fatta carico delle sue responsabilità, il 1° dicembre 2012, l'Agenzia è subentrata nei compiti affidati all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 767/2008 e dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio per quanto riguarda il VIS⁵⁵. Ad aprile 2013 è subentrata nei compiti affidati all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio per quanto riguarda il SIS II, in seguito all'entrata in funzione del sistema, e a giugno 2013, ha assunto i compiti affidati alla Commissione in relazione all'Eurodac in conformità dei regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002. ***La prima valutazione dell'operato dell'Agenzia, realizzata nel 2015-2016 in base a una valutazione esterna indipendente, ha concluso che eu-LISA assicura in modo efficace la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e degli altri compiti assegnatili, ma ha evidenziato anche la necessità di apportare una serie di modifiche al regolamento istitutivo, quali il trasferimento all'Agenzia dei compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione mantenuti a livello di Commissione. Basandosi sulla valutazione esterna, la Commissione ha tenuto conto degli sviluppi giuridici, delle politiche e delle circostanze di fatto e ha proposto, in particolare nella relazione sul funzionamento dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)⁵⁶, di***

Emendamento

Dal momento in cui si è fatta carico delle sue responsabilità, il 1° dicembre 2012, l'Agenzia è subentrata nei compiti affidati all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 767/2008 e dalla decisione 2008/633/GAI del Consiglio per quanto riguarda il VIS⁵⁵. Ad aprile 2013 è subentrata nei compiti affidati all'organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio per quanto riguarda il SIS II, in seguito all'entrata in funzione del sistema, e a giugno 2013, ha assunto i compiti affidati alla Commissione in relazione all'Eurodac in conformità dei regolamenti (CE) n. 2725/2000 e (CE) n. 407/2002.

ampliare il mandato dell'Agenzia affinché assolva ai compiti derivanti dall'adozione, da parte dei colegislatori, di proposte che le affidano nuovi sistemi, ai compiti indicati nella comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, intitolata "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", a quelli indicati nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello dell'11 maggio 2017, come pure ai compiti che figurano nella settima relazione della Commissione, del 16 maggio 2017, sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, ferma restando l'adozione, se necessaria, degli strumenti legislativi del caso. In particolare, all'Agenzia dovrebbe essere affidato il compito di sviluppare un portale di ricerca europeo, un servizio comune di corrispondenza biometrica e un archivio comune di dati relativi all'identità, ferma restando l'adozione del necessario strumento legislativo sull'interoperabilità. Se del caso, qualsiasi azione svolta in merito all'interoperabilità dovrebbe essere ispirata alla comunicazione della Commissione "Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione"⁵⁷.

⁵⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

⁵⁶ COM(2017)346 del 29.6.2017.

⁵⁷ COM(2017) 134 del 23.3.2017.

L'allegato 2 della comunicazione fornisce gli orientamenti generali, le raccomandazioni e le migliori pratiche per realizzare l'interoperabilità o almeno per creare l'ambiente che permette di

⁵⁵ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

realizzare una migliore interoperabilità in fase di progettazione, attuazione e gestione dei servizi pubblici europei.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Potrebbe essere incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione degli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali compiti dovrebbero esserle affidati soltanto mediante strumenti legislativi successivi e separati, preceduti da una valutazione d'impatto.

Emendamento

(15) Potrebbe essere incaricata anche della preparazione, dello sviluppo e della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala in applicazione degli articoli da 67 a 89 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), **come la soluzione TIC sicura per lo scambio transfrontaliero di dati sensibili da parte delle autorità giudiziarie (e-CODEX)**. Tali compiti dovrebbero esserle affidati soltanto mediante strumenti legislativi successivi e separati, preceduti da una valutazione d'impatto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per quanto riguarda la ricerca il mandato dell'Agenzia dovrebbe essere ampliato al fine di renderla più proattiva nel suggerire le modifiche tecniche opportune e necessarie da apportare ai sistemi IT che ricadono sotto la sua responsabilità. L'Agenzia potrebbe non solo monitorare ma anche contribuire all'attuazione delle attività di ricerca in relazione alla gestione operativa dei sistemi che gestisce. Dovrebbe trasmettere periodicamente informazioni su tale monitoraggio al Parlamento europeo, al Consiglio e al Garante europeo della

Emendamento

(16) Per quanto riguarda la ricerca il mandato dell'Agenzia dovrebbe essere ampliato al fine di renderla più proattiva nel suggerire le modifiche tecniche opportune e necessarie da apportare ai sistemi IT che ricadono sotto la sua responsabilità. L'Agenzia potrebbe non solo monitorare ma anche contribuire all'attuazione delle attività di ricerca in relazione alla gestione operativa dei sistemi che gestisce. Dovrebbe trasmettere periodicamente informazioni su tale monitoraggio al Parlamento europeo, al Consiglio e, **per le questioni relative al trattamento dei dati personali**, al Garante

protezione dei dati.

europeo della protezione dei dati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'Agenzia dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di progetti pilota a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰. La Commissione **può inoltre** affidare all'Agenzia i compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'Agenzia può altresì programmare e attuare le attività di collaudo rigorosamente su aspetti contemplati dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Quando incaricata della realizzazione di un progetto pilota, l'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.

⁶⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

Emendamento

(17) L'Agenzia dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di progetti pilota a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁰. **Inoltre** la Commissione **dovrebbe poter** affidare all'Agenzia, **previa approvazione dell'autorità di bilancio**, i compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶¹ a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L'Agenzia può altresì programmare e attuare le attività di collaudo rigorosamente su aspetti contemplati dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Quando incaricata della realizzazione di un progetto pilota, l'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione alla strategia di gestione delle informazioni dell'Unione europea.

⁶⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Motivazione

Per motivi di coerenza con altre modifiche proposte nel dispositivo del regolamento.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) L'Agenzia dovrebbe prestare consulenza agli Stati membri sul collegamento dei sistemi nazionali con i sistemi centrali.

Emendamento

(18) L'Agenzia dovrebbe, *su richiesta*, prestare consulenza agli Stati membri sul collegamento dei sistemi nazionali con i sistemi centrali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'Agenzia dovrebbe inoltre prestare sostegno ad hoc agli Stati membri, ove necessario a causa di necessità eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione. In particolare, qualora in determinate zone delle frontiere esterne debbano affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall'arrivo di ampi flussi migratori, gli Stati membri dovrebbero poter contare su rinforzi tecnici e operativi. Tali rinforzi dovrebbero essere forniti nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da esperti provenienti dalle agenzie dell'Unione pertinenti. Se in tale contesto è

Emendamento

(19) L'Agenzia dovrebbe inoltre prestare sostegno ad hoc agli Stati membri, ove necessario a causa di necessità eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione. In particolare, qualora in determinate zone delle frontiere esterne debbano affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall'arrivo di ampi flussi migratori, gli Stati membri dovrebbero poter contare su rinforzi tecnici e operativi. Tali rinforzi dovrebbero essere forniti nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da esperti provenienti dalle agenzie dell'Unione pertinenti. Se in tale contesto è

necessario il sostegno di eu-LISA per questioni relative ai sistemi IT su larga scala che gestisce, la richiesta di sostegno dovrebbe essere inviata all'Agenzia *dalla* Commissione.

necessario il sostegno di eu-LISA per questioni relative ai sistemi IT su larga scala che gestisce, la richiesta di sostegno dovrebbe essere inviata *direttamente* all'Agenzia, *che dovrebbe quindi consultare la* Commissione *prima che sia adottata una decisione. La Commissione dovrebbe altresì verificare se l'Agenzia risponde tempestivamente alla richiesta di consulenza o di sostegno ad hoc e verificare, se del caso, tutte le azioni adottate dall'Agenzia per assistere lo Stato membro interessato. Tutti i costi sostenuti nel fornire il sostegno di cui al presente considerando dovrebbero essere a carico dell'Agenzia. Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe comprendere una linea di bilancio specifica dedicata esclusivamente a tale scopo e aggiuntiva rispetto alle risorse finanziarie destinate alle attività quotidiane.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Dovrebbe essere possibile assegnare all'Agenzia anche il compito di sviluppare, gestire e/o ospitare un sistema IT comune a un gruppo di Stati membri che scelgono volontariamente una soluzione centralizzata che li assista nell'attuazione degli aspetti tecnici degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sui sistemi IT su larga scala decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'assegnazione di tali compiti dovrebbe essere subordinata all'approvazione della Commissione e a una decisione del consiglio di amministrazione, dovrebbe comportare un accordo di delega tra gli Stati membri interessati e l'Agenzia e dovrebbe essere finanziata dai contributi imposti agli Stati membri interessati a copertura di tutti i

soppresso

costi.

Motivazione

Nel suo parere n. 9/2017, il Garante europeo della protezione dei dati ricorda che l'architettura dei sistemi esistenti non può essere modificata con un atto delegato, bensì mediante una modifica della base giuridica che includa una valutazione d'impatto, in particolare per quanto concerne i principi di necessità e di proporzionalità, nonché studi di fattibilità.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per ***controllare*** in maniera efficace ***le funzioni*** dell'Agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione. ***Questo*** dovrebbe essere incaricato delle funzioni necessarie, in particolare di adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione ***al*** bilancio dell'Agenzia, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia, ***nominare un direttore esecutivo*** ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'Agenzia. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata tenendo conto dei principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Emendamento

(23) Per ***monitorare*** in maniera efficace ***il funzionamento*** dell'Agenzia è opportuno che la Commissione e gli Stati membri siano rappresentati in un consiglio di amministrazione, ***il quale dovrebbe trasmettere le informazioni pertinenti al Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione*** dovrebbe essere incaricato delle funzioni necessarie, in particolare di adottare il programma di lavoro annuale, svolgere le sue funzioni in relazione ***alla definizione della strategia di gestione del*** bilancio dell'Agenzia, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Agenzia ed elaborare le procedure relative alle modalità di decisione del direttore esecutivo in ordine ai compiti operativi dell'Agenzia. ***Il consiglio di amministrazione dovrebbe svolgere tali compiti in maniera efficiente e trasparente. In seguito all'organizzazione di un'adeguata procedura di selezione da parte della Commissione e in seguito all'audizione dei candidati proposti in seno alla commissione competente del Parlamento europeo, il consiglio di amministrazione dovrebbe altresì nominare un direttore esecutivo. Il direttore esecutivo dovrebbe essere affiancato da un vicedirettore esecutivo.*** È

opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata tenendo conto dei principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) ***Gli Stati membri dovrebbero nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala ove siano vincolati***, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di ***quello specifico*** sistema. ***La Danimarca dovrebbe inoltre nominare un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, di recepire lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quello specifico sistema IT su larga scala nel proprio diritto interno.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Per assolvere la propria funzione e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare, in base ad accordi di collaborazione conclusi, conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione e nel quadro delle rispettive competenze, con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, in particolare quelli istituiti

Emendamento

(32) ***Ogni Stato membro che è vincolato***, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di ***un sistema IT su larga scala***, dovrebbe nominare un membro in seno al gruppo consultivo ***di tale*** sistema. ***Anche i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e delle misure concernenti il regolamento Dublino o Eurodac dovrebbero nominare un membro in seno al gruppo consultivo.***

Emendamento

(34) Per assolvere la propria funzione, ***assicurare il coordinamento, realizzare risparmi sul piano finanziario, evitare duplicazioni e promuovere sinergie e complementarità*** e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare, in base ad accordi di collaborazione conclusi, conformemente alla normativa e alle

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle questioni contemplate dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Tali accordi di collaborazione dovrebbero ricevere l'approvazione preliminare della Commissione. Ove opportuno, l'Agenzia dovrebbe altresì consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti.

politiche dell'Unione e nel quadro delle rispettive competenze, con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, in particolare quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle questioni contemplate dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Tali accordi di collaborazione dovrebbero ricevere l'approvazione preliminare della Commissione. Ove opportuno, l'Agenzia dovrebbe altresì consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) L'Agenzia dovrebbe essere aperta alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione qualsiasi tipo di accordo di associazione sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e delle misure relative al regolamento Dublino o Eurodac, dal momento che determinati sistemi IT su larga scala, come l'ETIAS, presuppongono la cooperazione con tali altri paesi.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Per assicurare trasparenza all'attività dell'Agenzia, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE)

(37) Per assicurare trasparenza all'attività dell'Agenzia, a questa dovrebbe applicarsi il regolamento (CE)

n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶. L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Dovrebbe rendere pubbliche le informazioni relative a tutte le proprie attività. Dovrebbe ugualmente garantire che i cittadini e qualsiasi portatore di interessi possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro.

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁶. L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Dovrebbe rendere pubbliche le informazioni relative a tutte le proprie attività, ***conformemente al principio di trasparenza e al fine di garantire il conseguimento dei propri obiettivi.*** Dovrebbe ugualmente garantire che i cittadini e qualsiasi portatore di interessi possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro.

⁶⁶ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale (ivi compreso il direttore esecutivo dell'Agenzia) si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁶⁹ (congiuntamente lo "statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti.

Emendamento

(40) Per assicurare condizioni di lavoro chiare e trasparenti e parità di trattamento, è opportuno che al personale (ivi compreso il direttore esecutivo dell'Agenzia) si applichino lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁶⁹ (congiuntamente lo "statuto"), comprese le norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. ***L'Agenzia dovrebbe disporre di risorse sufficienti, in termini di bilancio e di personale, in modo da non dover esternalizzare le sue***

⁶⁹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁶⁹ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un'agenzia a livello di Unione responsabile della gestione operativa e, se del caso, dello sviluppo di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(43) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un'agenzia a livello di Unione responsabile della gestione operativa e, se del caso, dello sviluppo di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente *e in modo efficace* dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 45 – comma 3

Testo della Commissione

Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in

Emendamento

soppresso

mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, la citata descrizione della partecipazione del Regno Unito alla proposta si applica solo fino al momento in cui il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen (SIS), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac.

Emendamento

2. L'Agenzia è responsabile della gestione operativa del sistema d'informazione Schengen (SIS), del sistema d'informazione visti (VIS) e del sistema per il confronto delle impronte digitali Eurodac, *conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TUE.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di essi, inclusa la responsabilità dell'infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi su larga scala non si scambiano dati né consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze, *salvo se così previsto da una specifica base giuridica.*

Emendamento

5. La gestione operativa comprende tutti i compiti necessari per mantenere operativi i sistemi IT su larga scala conformemente alle disposizioni specifiche applicabili a ciascuno di essi, inclusa la responsabilità dell'infrastruttura di comunicazione da essi utilizzata. Tali sistemi su larga scala non si scambiano dati né consentono la condivisione di informazioni o di conoscenze.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 – trattino 2

Testo della Commissione

– *sviluppare le azioni necessarie per consentire l'interoperabilità in conformità dell'articolo 9;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) lo sviluppo di sistemi IT su larga scala utilizzando un'adeguata struttura di gestione di progetto per sviluppare efficacemente sistemi IT su larga scala;

Emendamento

(a) lo sviluppo di sistemi IT su larga scala utilizzando un'adeguata struttura di gestione di progetto per sviluppare efficacemente *e in sicurezza* sistemi IT su larga scala;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala;

Emendamento

(b) un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala *in grado di garantire un costante miglioramento della qualità dei dati;*

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) un livello elevato di protezione dei dati, conformemente *alle norme applicabili*, comprese le disposizioni specifiche a ciascun sistema IT su larga

Emendamento

(f) un livello elevato di protezione dei dati, conformemente *alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati*, comprese le disposizioni specifiche a

scala;

ciascun sistema IT su larga scala;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) un livello adeguato di sicurezza *dei dati e materiale in conformità delle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala.*

Emendamento

(g) un livello adeguato di sicurezza, *compresa l'attuazione di un adeguato processo di gestione del rischio per la sicurezza dell'informazione.*

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione del GEPD sul processo di gestione del rischio per la sicurezza dell'informazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) la fornitura di statistiche adeguate alla Commissione e alle pertinenti agenzie decentrate dell'Unione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) i compiti relativi agli uffici SIRENE e alla comunicazione tra gli uffici SIRENE, a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento SIS].

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 603/2013 [o dal regolamento XX, del XX, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)];

Emendamento

(a) i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 603/2013 [o dal regolamento XX, del XX, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, **e che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX (eu-LISA)** (rifusione)];

Motivazione

Allineamento con i negoziati in corso sul regolamento Eurodac.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 quater – lettera a

Testo della Commissione

a) i compiti attribuitile dal [regolamento (UE) XX del XX sull'istituzione dell'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un

Emendamento

a) i compiti attribuitile dal [regolamento (UE) XX del XX sull'istituzione dell'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un

cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD));

cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, *e che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX (eu-LISA)* (rifusione) (COM(2016) 272 final – 2016/0132 (COD));

Motivazione

Allineamento con i negoziati in corso sul regolamento Eurodac.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata adeguatamente in modo da proteggerla da minacce e da garantire la sua sicurezza e quella dei sistemi IT su larga scala di cui l'Agenzia ha la responsabilità, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Emendamento

2. **Fatto salvo il paragrafo 1,** l'infrastruttura di comunicazione è gestita e controllata adeguatamente in modo da proteggerla da minacce e da garantire la sua sicurezza e quella dei sistemi IT su larga scala di cui l'Agenzia ha la responsabilità, compresa la sicurezza dei dati scambiati attraverso l'infrastruttura di comunicazione.

Motivazione

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'Agenzia non ha la piena responsabilità dell'infrastruttura di comunicazione di tutti i sistemi. La responsabilità dell'infrastruttura di comunicazione è ripartita tra l'Agenzia e la Commissione per i sistemi (attualmente Eurodac, in futuro ECRIS-TCN) che utilizzano EuroDomain. È opportuno che ciò sia precisato al paragrafo 2.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia adotta misure adeguate, compresi piani di sicurezza, volte tra l'altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che durante la trasmissione di dati personali o il trasporto dei supporti di dati, i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione. Tutte le informazioni operative connesse al sistema circolano criptate nell'infrastruttura di comunicazione.

Emendamento

3. L'Agenzia adotta misure adeguate ***in materia di sicurezza***, compresi piani di sicurezza ***e l'attuazione di un adeguato processo di gestione del rischio per la sicurezza dell'informazione***, volte tra l'altro ad impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che durante la trasmissione di dati personali o il trasporto dei supporti di dati, i dati personali possano essere letti, copiati, ***trasferiti***, modificati o cancellati senza autorizzazione. Tutte le informazioni operative connesse al sistema circolano criptate nell'infrastruttura di comunicazione.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. ***Compiti relativi alla gestione operativa dell'infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In tal caso, il gestore della rete è vincolato dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3 e non ha accesso in alcun modo ai dati operativi del SIS II, del VIS, dell'Eurodac, [dell'EES,] [dell'ETIAS,] [del sistema automatizzato per la registrazione, il monitoraggio e il meccanismo di assegnazione delle domande di protezione internazionale] [oppure del sistema ECRIS-TCN] né agli scambi SIRENE relativi al SIS II.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Per **tutti** i sistemi di cui ha la responsabilità operativa ***l'Agenzia*** lavora all'istituzione di meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e di indicatori comuni sulla qualità dei dati, e allo sviluppo di un archivio centrale di relazioni e statistiche, ***fermo restando l'inserimento delle modifiche legislative in tal senso*** negli strumenti ***relativi ai sistemi esistenti e/o l'inserimento di disposizioni in tal senso negli strumenti nuovi.***

Emendamento

Fatte salve le responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda i dati inseriti nei sistemi di cui l'Agenzia ha la responsabilità operativa, quest'ultima, insieme alla Commissione, lavora all'istituzione, per tutti i suddetti sistemi, di meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati e di indicatori comuni sulla qualità dei dati, e allo sviluppo di un archivio centrale di relazioni e statistiche contenente unicamente dati anonimizzati, nel rispetto delle disposizioni specifiche contenute negli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Articolo 9

Interoperabilità

L'Agenzia sviluppa inoltre le azioni necessarie per consentire l'interoperabilità dei sistemi, ove necessario previa adozione degli strumenti legislativi pertinenti.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Nel suo parere n. 9/2017, il Garante europeo della protezione dei dati ricorda che attualmente non esiste alcun quadro legislativo in materia di interoperabilità. In considerazione dei rischi per il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, detta interoperabilità non può essere attuata in assenza di una base giuridica ad hoc che includa una valutazione d'impatto e uno studio di fattibilità.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per le questioni relative **alla protezione dei dati**, al Garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. **Inoltre** l'Agenzia riferisce periodicamente **e almeno una volta all'anno** al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e, per le questioni relative **al trattamento di dati personali**, al Garante europeo della protezione dei dati circa gli sviluppi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'Agenzia riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio e, per le questioni relative **alla protezione dei dati**, al Garante europeo della protezione dei dati circa l'evoluzione dei progetti pilota di cui al primo comma.

Emendamento

L'Agenzia riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio e, per le questioni relative **al trattamento di dati personali**, al Garante europeo della protezione dei dati circa l'evoluzione dei progetti pilota di cui al primo comma.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta della Commissione o del Consiglio, **previa** decisione del consiglio di amministrazione possono essere affidati all'Agenzia, tramite un accordo di delega, compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014,

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione o del Consiglio, **previa approvazione del Parlamento europeo e** decisione del consiglio di amministrazione possono essere affidati all'Agenzia, tramite un accordo di delega, compiti di esecuzione del bilancio per i prototipi finanziati nell'ambito dello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti

a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

previsto dal regolamento (UE) n. 515/2014, a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Previa decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può programmare e condurre attività di collaudo ***sugli aspetti contemplati dal presente regolamento*** e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala da essa gestiti.

Emendamento

4. Previa decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può programmare e condurre attività di collaudo sugli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala da essa gestiti. ***L'Agenzia assicura un livello adeguato di qualità riguardo alle attività di collaudo e copre tutti i costi pertinenti.***

Motivazione

I compiti principali dell'Agenzia sono connessi alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere autorizzata a collaudare le attività legate alla gestione di tali sistemi.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***All'Agenzia può essere chiesto*** di prestare consulenza agli Stati membri ***sul*** collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali ***e di prestare*** sostegno ad hoc ***agli Stati membri. Le richieste di sostegno ad hoc sono presentate*** alla Commissione, ***che le trasmette all'Agenzia.*** All'Agenzia può essere altresì chiesto di prestare consulenza o sostegno alla Commissione su questioni di carattere tecnico relative a sistemi esistenti o nuovi,

Emendamento

1. ***Qualsiasi Stato membro*** può ***chiedere all'Agenzia*** di prestare consulenza agli Stati membri ***riguardo al*** collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali. ***Qualsiasi Stato membro può inoltre presentare direttamente all'Agenzia una richiesta di sostegno ad hoc. Prima di fornire tale*** sostegno ad hoc, ***l'Agenzia consulta la Commissione, la quale trasmette senza indugio al consiglio di amministrazione il suo parere al***

anche tramite studi o collaudi.

riguardo. La Commissione verifica se l'Agenzia ha risposto tempestivamente alla richiesta dello Stato membro e verifica, se del caso, tutte le azioni adottate dall'Agenzia per assistere tale Stato membro. All'Agenzia può essere altresì chiesto di prestare consulenza o sostegno alla Commissione su questioni di carattere tecnico relative a sistemi esistenti o nuovi, anche tramite studi idonei o collaudi adeguati. Tutti i costi sostenuti sono a carico dell'Agenzia. Il bilancio dell'Agenzia comprende una linea di bilancio specifica dedicata esclusivamente a tale scopo e aggiuntiva rispetto alle risorse finanziarie destinate alle attività quotidiane.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<i>2. Un gruppo composto da almeno sei Stati membri che scelgono volontariamente una soluzione centralizzata che li assista nell'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può altresì assegnare all'Agenzia il compito di sviluppare, gestire e/o ospitare un sistema IT comune, subordinatamente all'approvazione della Commissione e previa decisione del consiglio di amministrazione. In tal caso gli Stati membri interessati affidano detti compiti all'Agenzia tramite un accordo di delega che prevede le condizioni applicabili e definisce il calcolo di tutti i costi pertinenti e il metodo di fatturazione.</i>	<i>soppresso</i>

Motivazione

L'emendamento si basa sul parere del Garante europeo della protezione dei dati. Laddove il diritto dell'Unione prevede un sistema decentrato, ciò non può essere sovvertito da un

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Sostegno statistico

L'Agenzia fornisce informazioni statistiche adeguate e dettagliate:

a) alla Commissione a fini di valutazione e monitoraggio, come previsto dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio^{1 bis}; e

b) all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini del monitoraggio e dello svolgimento di valutazioni di vulnerabilità, conformemente al regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}.

L'Agenzia può fornire informazioni statistiche adeguate e dettagliate ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione per fini giustificati.

^{1bis} **Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).**

^{1ter} **Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e**

abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Se lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di ciascuno dei sistemi prevede un sito di riserva o un secondo sito tecnico, questo è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria).

Emendamento

Se per garantire la piena funzionalità dei sistemi è necessario un sito di riserva in caso di guasto di uno o più sistemi, questo è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria). Per quanto riguarda la predisposizione di nuovi sistemi, il consiglio di amministrazione, d'intesa con la Commissione, valuta i requisiti specifici di tali sistemi e raccomanda soluzioni tecniche che garantiscano il miglior uso e la migliore connettività con il sito di riserva.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entrambi i siti tecnici possono essere utilizzati simultaneamente per far funzionare in modalità attiva i sistemi IT su larga scala, purché in caso di guasto di uno o più sistemi il secondo sito resti in grado di *garantirne* il funzionamento. *Non possono essere istituiti altri siti tecnici se non previa modifica del presente regolamento.*

Emendamento

5. Entrambi i siti tecnici possono essere utilizzati simultaneamente per far funzionare in modalità attiva i sistemi IT su larga scala, purché in caso di guasto di uno o più sistemi il secondo sito resti in grado di *garantire* il funzionamento *dei sistemi IT su larga scala.*

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Entro ... [quindici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione procede a una valutazione approfondita delle attuali e future esigenze dell'Agenzia in termini di capacità di accoglienza dei siti esistenti, tenendo conto dell'eventuale necessità di sviluppare soluzioni tecniche per tenere i sistemi IT su larga scala sotto la responsabilità dell'Agenzia in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, qualora gli strumenti legislativi che disciplinano tali sistemi lo prescrivano, nonché degli eventuali rischi posti dall'attuale configurazione operativa. La Commissione trasmette tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio prima che sia adottata una decisione dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga *il mandato* o lo rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 22;

(c) nomina il direttore esecutivo e *il vicedirettore esecutivo, controlla e valuta il loro operato e*, se del caso, ne proroga *i rispettivi mandati* o *li* rimuove dall'incarico a norma, *rispettivamente*, dell'articolo 22 e dell'articolo 22 bis;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l'operato, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione;

Emendamento

(d) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l'operato, compresa l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, **come pure nei confronti del vicedirettore esecutivo, d'accordo con il direttore esecutivo;**

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

(i) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;

Emendamento

(i) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri **e le pubblica sul sito web dell'Agenzia;**

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(i bis) adotta norme e procedure interne dettagliate per la protezione degli informatori, compresi canali adeguati di comunicazione per la segnalazione di illeciti;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione

(r) adotta, entro la fine di agosto di ogni anno, una relazione intermedia sui

Emendamento

(r) adotta, entro la fine di agosto di ogni anno, una relazione intermedia sui

progressi compiuti nell'attuazione delle attività programmate per l'anno in corso e la presenta alla Commissione;

progressi compiuti nell'attuazione delle attività programmate per l'anno in corso e la presenta *al Parlamento europeo* e alla Commissione;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione

(s) valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata delle attività dell'Agenzia per l'anno precedente, in cui confronta, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e, entro il 1° luglio di ogni anno, trasmette sia la relazione che la relativa valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti; la relazione annuale di attività è pubblicata;

Emendamento

(s) valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata delle attività dell'Agenzia per l'anno precedente, in cui confronta, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e, entro il 1° luglio di ogni anno, trasmette sia la relazione che la relativa valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, *al Garante europeo della protezione dei dati* e alla Corte dei conti; la relazione annuale di attività è pubblicata;

Motivazione

Nel suo parere n. 9/2017, il Garante europeo della protezione dei dati ricorda che, per poter svolgere le sue missioni in maniera adeguata, deve essere incluso nell'elenco dei destinatari delle informazioni.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera w

Testo della Commissione

(w) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle varie relazioni di audit e valutazioni interne e esterne, e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

Emendamento

(w) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle varie relazioni di audit e valutazioni interne e esterne, e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) *[e della procura europea (EPPO)]*;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera y

Testo della Commissione

(y) adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi **un piano** di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;

Emendamento

(y) adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi **piani** di sicurezza **e l'attuazione di un adeguato processo di gestione del rischio per la sicurezza dell'informazione**, e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione del GEPD sul processo di gestione del rischio per la sicurezza dell'informazione.

Emendamento51

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(y bis) adotta norme interne per il monitoraggio dell'uso di sistemi IT su larga scala, e per l'accesso a tali sistemi, da parte del personale dell'Agenzia.

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dovrebbe anche garantire che esistano adeguate norme di auto-monitoraggio per il personale dell'Agenzia in relazione ai sistemi IT su larga scala di cui è responsabile.

Emendamento52

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera z

Testo della Commissione

Emendamento

(z) **previa approvazione della** Commissione, adotta le norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate;

(z) **in seguito a una stretta consultazione con la** Commissione, adotta le norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate;

Emendamento53

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera gg

Testo della Commissione

(gg) adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale dell'Eurodac in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013 [o dell'articolo 42 del regolamento XX del XX che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)];

Emendamento

(gg) adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale dell'Eurodac in conformità dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013 [o dell'articolo 42 del regolamento XX del XX che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, **e che modifica il regolamento (UE) XXX/XXX (eu-LISA)** (rifusione)];

Emendamento54

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera jj

Testo della Commissione

(jj) elabora e pubblica statistiche sulle attività del sistema centrale dell'Eurodac in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 [o dell'articolo 9, paragrafo 2, del

Emendamento

(jj) elabora e pubblica statistiche sulle attività del sistema centrale dell'Eurodac in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 [o dell'articolo 9, paragrafo 2, del

regolamento XX del XX che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione)];

regolamento XX del XX che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, **e che modifica il regolamento (UE) XXX/XXX (eu-LISA)** (rifusione)];

Emendamento55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera nn

Testo della Commissione

(nn) provvede alla pubblicazione **annuale** dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI [o in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 53, paragrafo 8, del

Emendamento

(nn) provvede alla pubblicazione **e all'aggiornamento periodico, nel sito web dell'Agenzia,** dell'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 46, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI [o in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 e

regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia in materia penale; [e dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XXX che istituisce l'EES]; [dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XX/XXXX che istituisce l'ETIAS] e [dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 32 del regolamento XX/XXX che istituisce il sistema ECRIS-TCN];]

dell'articolo 53, paragrafo 8, del regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, e dell'elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (N.SIS II) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia in materia penale; [e dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/XXX che istituisce l'EES]; [dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) XX/XXXX che istituisce l'ETIAS] e [dell'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 32 del regolamento XX/XXX che istituisce il sistema ECRIS-TCN];]

Emendamento56

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e alle attività

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e alle attività

collegate alla ricerca, ai progetti pilota, **ai prototipi** e ai **collaudi**.

collegate alla ricerca, ai progetti pilota e ai **prototipi**.

Motivazione

Il consiglio di amministrazione non è in grado di consigliare il direttore esecutivo sui collaudi.

Emendamento57

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro *e* di due rappresentanti della Commissione, **tutti aventi** diritto di voto a norma dell'articolo 20.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione **e di un membro nominato dal Parlamento europeo, ciascuno dei quali avente** diritto di voto a norma dell'articolo 20.

Motivazione

eu-LISA si occupa di una serie di questioni sensibili, quali la sicurezza interna e la gestione delle frontiere dell'Unione nonché la protezione dei dati e della vita privata dei cittadini dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe pertanto essere coinvolto e informato in modo puntuale in relazione al processo decisionale del consiglio di amministrazione. La richiesta è in linea con l'orientamento comune.

Emendamento58

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni ed è **prorogabile**. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Emendamento

3. La durata del mandato dei membri e dei loro supplenti è di quattro anni ed è **rinnovabile una sola volta**. Alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino al rinnovo del mandato o fino alla loro sostituzione.

Emendamento59

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure Eurodac partecipano alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure **relative al regolamento Dublino e a Eurodac**, partecipano alle attività dell'Agenzia. Ciascuno di essi nomina un rappresentante e un supplente nel consiglio di amministrazione.

Emendamento60

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Emendamento

3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione, **su richiesta del direttore esecutivo** o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Emendamento61

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 38 si applica ai paesi che hanno concluso con l'Unione qualsiasi tipo di accordo di associazione sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e delle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac.

Emendamento62

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo assiste e risponde al consiglio di amministrazione. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio **può** invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia **e la rappresenta**. Il direttore esecutivo assiste e risponde al consiglio di amministrazione. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni **e, a norma dell'articolo 42, paragrafo 12, è soggetto alla procedura di discarico annuale del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio**. Il **Parlamento europeo e il Consiglio possono** invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.

Motivazione

Il direttore esecutivo dovrebbe rappresentare l'Agenzia in diversi modi possibili, non solo dal punto di vista giuridico. Inoltre il riferimento alla procedura di discarico annuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1077/2011 dovrebbe essere mantenuta nel testo, in linea con l'approccio comune. L'emendamento proposto intende chiarire che, conformemente all'articolo 42, paragrafo 12, della proposta, il direttore esecutivo è soggetto alla procedura di discarico annuale. Questa responsabilità dovrebbe quindi essere indicata tra le responsabilità del direttore esecutivo, con un rimando all'articolo 42, paragrafo 12.

Emendamento63

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo sono indipendenti nell'espletamento delle rispettive funzioni. Fatte salve le rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

Emendamento64

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il direttore esecutivo non dovrebbe essere solamente il rappresentante legale dell'Agenzia. Al tale proposito, si raccomanda di inserire al primo paragrafo un riferimento generale al ruolo del direttore esecutivo in quanto rappresentante dell'Agenzia.

Emendamento65

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

(g) preparare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e informare sui progressi compiuti la Commissione, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

Emendamento

(g) preparare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) **[e della procura europea (EPPO)]**, e informare sui progressi compiuti la Commissione, due volte l'anno, e il consiglio di amministrazione, periodicamente;

Emendamento66

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

(h) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF,

Emendamento

(h) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi **[dell'EPPO]**

attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;

e) dell'OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;

Emendamento67

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera i

Testo della Commissione

(i) preparare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;

Emendamento

(i) preparare una strategia antifrode dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione, **come pure monitorarne la corretta e tempestiva attuazione**;

Emendamento68

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera r

Testo della Commissione

(r) elaborare le misure di sicurezza necessarie, compresi un **piano** di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;

Emendamento

(r) elaborare le misure di sicurezza necessarie, compresi **piani di sicurezza e l'attuazione di un adeguato processo di gestione del rischio per la sicurezza dell'informazione**, e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione del GEPD sul processo di gestione del rischio per la sicurezza dell'informazione.

Emendamento69

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base ***dei meriti personali***, dell'esperienza in materia di sistemi IT su larga scala, delle capacità amministrative, finanziarie e gestionali e delle conoscenze in materia di protezione di dati. ***Il consiglio di amministrazione adotta la decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.***

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di ***almeno tre*** candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base ***del merito, della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale***, dell'esperienza in materia di sistemi IT su larga scala, delle capacità amministrative, finanziarie e gestionali e delle conoscenze in materia di protezione di dati.

Motivazione

Le modifiche sono intese ad allineare la procedura di selezione con quella stabilita all'articolo 69 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea [regolamento (UE) 2016/1624].

Emendamento70

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Prima della nomina ***il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato*** a rendere una dichiarazione dinanzi alla o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Dopo la dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere ***sul candidato selezionato e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento***

Emendamento

2. Prima della nomina, ***i candidati proposti dalla Commissione sono invitati*** a rendere una dichiarazione dinanzi alla ***commissione*** o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri delle commissioni. Dopo la dichiarazione il Parlamento europeo adotta un parere e ***può esprimere una preferenza per un candidato.***

europeo del modo in cui tale parere è stato preso in considerazione. Il parere è trattato in modo personale e riservato fino alla nomina del candidato.

Motivazione

Le modifiche sono intese ad allineare la procedura di selezione con quella stabilita all'articolo 69 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea [regolamento (UE) 2016/1624].

Emendamento71

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo tenendo conto di tale opinione. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Motivazione

Le modifiche sono intese ad allineare la procedura di selezione con quella stabilita all'articolo 69 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea [regolamento (UE) 2016/1624].

Emendamento72

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se il consiglio di amministrazione decide di nominare un candidato diverso da quello per il quale il Parlamento europeo aveva espresso una preferenza, informa per iscritto il Parlamento europeo e il Consiglio del modo in cui è stato tenuto conto del parere del Parlamento europeo.

Motivazione

Le modifiche sono intese ad allineare la procedura di selezione con quella stabilita all'articolo 69 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea [regolamento (UE) 2016/1624].

Emendamento73

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

Emendamento

3. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo ***il consiglio di amministrazione, in stretta consultazione con*** la Commissione, effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

Motivazione

Poiché il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della proposta, ne consegue che la valutazione dei suoi risultati dovrebbe essere effettuata dal consiglio di amministrazione. La Commissione dovrebbe essere consultata durante la valutazione. La modifica proposta sarebbe sulla falsariga della disposizione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1077/2011.

Emendamento74

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Vicedirettore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

2. Il vicedirettore esecutivo è

nominato dal consiglio d'amministrazione su proposta del direttore esecutivo. Il vicedirettore esecutivo è nominato sulla base del merito e di adeguate competenze in materia amministrativa e gestionale, compresa una pertinente esperienza professionale. Il direttore esecutivo propone almeno tre candidati per il posto di vicedirettore esecutivo. Il consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di revocare il vicedirettore esecutivo mediante decisione adottata a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

3. Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Esso può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni.

Emendamento75

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni Stato membro che, in base al diritto dell'Unione, è vincolato dallo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un dato sistema IT su larga scala e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala, con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta.

Emendamento

Ogni Stato membro che, in base al diritto dell'Unione, è vincolato dallo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di un dato sistema IT su larga scala e la Commissione, ***unitamente ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e delle misure concernenti il regolamento Dublino ed Eurodac***, nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala, con un mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta.

Emendamento76

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Danimarca nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo ad un dato sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, di recepire nel proprio diritto interno lo strumento legislativo che disciplina lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di quel sistema IT su larga scala.

Emendamento

soppresso

Motivazione

L'articolo 23, paragrafo 1, enuncia chiaramente i motivi per cui uno Stato membro può nominare un membro in seno al gruppo consultivo. Tale paragrafo è ugualmente applicabile alla Danimarca, qualora la Danimarca dovesse decidere di ricorrere a uno strumento legislativo che disciplina un sistema IT su larga scala. Non è necessario, né utile, avere un paragrafo distinto dedicato alla Danimarca.

Emendamento77

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Quando preparano un parere, i membri di ogni gruppo consultivo si adoperano per giungere ad un consenso. Se tale consenso non è raggiunto, il parere rispecchia la posizione motivata della maggioranza dei membri. Sono messe a verbale anche la posizione o le posizioni di minoranza motivate. L'articolo 20, paragrafi 3 e 4, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e *alle* misure relative a Eurodac possono esprimere pareri in merito alle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

Emendamento

6. Quando preparano un parere, i membri di ogni gruppo consultivo si adoperano per giungere ad un consenso. Se tale consenso non è raggiunto, il parere rispecchia la posizione motivata della maggioranza dei membri. Sono messe a verbale anche la posizione o le posizioni di minoranza motivate. L'articolo 20, paragrafi 3 e 4, si applica di conseguenza. I membri che rappresentano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e *delle* misure relative *al regolamento Dublino e a* Eurodac, possono esprimere pareri in merito alle questioni sulle quali non hanno diritto di voto.

Emendamento78

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e **alle** misure relative a Eurodac facilita le attività dei gruppi consultivi.

Emendamento

7. Ciascuno Stato membro e ciascun paese associato all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e **delle** misure relative **al regolamento Dublino e** a Eurodac, facilita le attività dei gruppi consultivi.

Emendamento79

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione e gli Stati membri possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l'Agenzia. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

Emendamento

5. La Commissione e gli Stati membri, **su richiesta dell'Agenzia**, possono distaccare temporaneamente funzionari o esperti nazionali presso l'Agenzia. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

Emendamento80

Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine, emettono pubblicamente ogni anno una dichiarazione scritta d'impegno.

Emendamento

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, **il vicedirettore esecutivo** e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell'interesse pubblico. A tal fine, emettono pubblicamente ogni anno una dichiarazione scritta d'impegno, **che è pubblicata nel sito web dell'Agenzia**.

Emendamento81

Proposta di regolamento Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia.

Emendamento

L'elenco dei membri del consiglio di amministrazione *e dei membri dei gruppi consultivi* è pubblicato nel sito *web* dell'Agenzia.

Motivazione

Per motivi di trasparenza, anche l'elenco dei membri dei gruppi consultivi dovrebbe essere pubblicato sul sito web dell'Agenzia.

Emendamento82

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri che ospitano l'Agenzia garantiscono le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Emendamento

2. Gli Stati membri che ospitano l'Agenzia garantiscono le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche, *fra l'altro*, una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e collegamenti di trasporto adeguati.

Emendamento83

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Emendamento

4. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea *o da altri fornitori di servizi di traduzione, in conformità delle norme in materia di appalti e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme finanziarie pertinenti.*

Motivazione

L'emendamento proposto mira a fornire all'Agenzia una certa flessibilità in relazione ai servizi di traduzione.

Emendamento84

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001. In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta le norme relative all'accesso ai documenti dell'Agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1049/2001. In base a una proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta **senza indugio** le norme relative all'accesso ai documenti dell'Agenzia conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001.

Emendamento85

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'Agenzia comunica secondo quanto previsto dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala e può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nelle materie di sua competenza. Assicura in particolare che, oltre alle pubblicazioni specificate all'articolo 15, paragrafo 1, lettere r), s), ii), jj), [kk]), [ll]), [mm),] e all'articolo 42, paragrafo 9, il pubblico e qualsiasi parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, accurate, affidabili, complete e di facile comprensione sull'attività da essa svolta. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'assolvimento effettivo dei compiti dell'Agenzia di cui agli articoli da 3 a 12.

Emendamento

4. L'Agenzia comunica secondo quanto previsto dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e/o l'uso dei sistemi IT su larga scala e può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nelle materie di sua competenza. Assicura in particolare che, oltre alle pubblicazioni specificate all'articolo 15, paragrafo 1, lettere r), s), ii), jj), [kk]), [ll]), [mm),] e all'articolo 42, paragrafo 9, il pubblico e qualsiasi parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, accurate, affidabili, complete e di facile comprensione sull'attività da essa svolta. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'assolvimento effettivo dei compiti dell'Agenzia di cui agli articoli da 3 a 12.

Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Emendamento86

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati stabilite dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala, il*** trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 [regolamento (UE) XX/2018 sulla protezione dei dati personali per le istituzioni e gli organi dell'Unione].

Emendamento

1. ***Il*** trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 [regolamento (UE) XX/2018 sulla protezione dei dati personali per le istituzioni e gli organi dell'Unione].

Motivazione

In linea con la posizione del PE in merito al nuovo regolamento che disciplina la protezione dei dati nelle istituzioni dell'UE (che sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001), dovrebbe esserci un unico regime orizzontale per la protezione dei dati.

Emendamento87

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia per il fine previsto al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni specifiche in materia di protezione e sicurezza dei dati dei rispettivi strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia.

Emendamento

2. In caso di trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia per il fine previsto al paragrafo 1, lettera a), si applicano le disposizioni specifiche in materia di protezione e sicurezza dei dati dei rispettivi strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. ***In ogni caso, conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, qualunque interessato può***

presentare un reclamo al garante europeo della protezione dei dati e può fare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, facendo valere anche il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito da parte dell'Agenzia, se ritiene che il trattamento di dati personali che lo riguardano violi le disposizioni specifiche di cui sopra.

Emendamento88

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le norme di sicurezza sono adottate dal consiglio di amministrazione *previa approvazione della* Commissione. L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell'Unione, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti. Sviluppa e gestisce un sistema informativo che permette di scambiare informazioni classificate con detti interlocutori conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 2 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera y), la struttura interna dell'Agenzia necessaria ai fini dell'applicazione degli appropriati principi di sicurezza.

Emendamento

2. Le norme di sicurezza sono adottate dal consiglio di amministrazione *in seguito a una stretta consultazione con la* Commissione. L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell'Unione, di informazioni utili all'assolvimento dei suoi compiti. Sviluppa e gestisce un sistema informativo che permette di scambiare informazioni classificate con detti interlocutori conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio e della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all'articolo 2 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera y), la struttura interna dell'Agenzia necessaria ai fini dell'applicazione degli appropriati principi di sicurezza.

Emendamento89

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro **cinque** anni **dall'entrata** in vigore del presente **regolamento** e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta, in **base ai propri orientamenti**, le prestazioni dell'Agenzia **in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione stabiliti per essa**. La valutazione verifica inoltre il contributo dato dall'Agenzia all'instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente per la gestione dei sistemi IT su larga scala che supportano l'attuazione delle politiche in materia di giustizia e affari interni (GAI). La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.

Emendamento

1. **Entro il ... [quattro anni dopo l'entrata** in vigore del presente **regolamento]** e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta, in **consultazione con il consiglio di amministrazione**, le prestazioni dell'Agenzia. **Oltre all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la valutazione esamina come e in che misura l'Agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e adempia ai compiti stabiliti dal presente regolamento**. La valutazione verifica inoltre il contributo dato dall'Agenzia all'instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente per la gestione dei sistemi IT su larga scala che supportano l'attuazione delle politiche in materia di giustizia e affari interni (GAI). La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica. **Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento**.

Emendamento90

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle materie contemplate dal presente regolamento l'Agenzia collabora con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione e gli altri organi e organismi dell'Unione, specialmente quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento

1. Nelle materie contemplate dal presente regolamento l'Agenzia collabora con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione e gli altri organi e organismi dell'Unione, specialmente quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali **per**

assicurare il coordinamento, realizzare risparmi sul piano finanziario, evitare duplicazioni e promuovere sinergie e complementarità nelle loro attività.

Emendamento91

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Ove opportuno, l'Agenzia* consulta e dà seguito alle raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti.

Emendamento

3. *L'Agenzia* consulta e dà seguito alle raccomandazioni dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti *e dell'informazione*.

Emendamento92

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione rientra nel quadro degli accordi di collaborazione. Tali accordi devono essere *approvati dalla Commissione in via preliminare*. Gli accordi possono prevedere la condivisione dei servizi tra le agenzie, se del caso, sulla base della prossimità geografica o degli ambiti politici, nei limiti dei rispettivi mandati e fatti salvi i rispettivi compiti principali.

Emendamento

4. La cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione rientra nel quadro degli accordi di collaborazione. Tali accordi devono essere *conclusi in seguito a una stretta consultazione con la Commissione*. Gli accordi possono prevedere la condivisione dei servizi tra le agenzie, se del caso, sulla base della prossimità geografica o degli ambiti politici, nei limiti dei rispettivi mandati e fatti salvi i rispettivi compiti principali. *Gli accordi di collaborazione stabiliscono i meccanismi di recupero dei costi.*

Emendamento93

Proposta di regolamento Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione

Partecipazione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac

Emendamento

*Partecipazione dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative **al regolamento Dublino e a Eurodac***

Emendamento94

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione **accordi** di associazione **in tal senso**.

Emendamento

1. L'Agenzia è aperta alla partecipazione dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione **qualsiasi tipo di accordo** di associazione **sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e delle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac**.

Emendamento95

**Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di associazione di cui al paragrafo 1, sono concluse intese per specificare, in particolare, la natura, la portata, la modalità e le regole dettagliate di partecipazione ai lavori dell'Agenzia dei paesi **associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac**, comprese le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sui diritti di voto.

Emendamento

2. Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi di associazione di cui al paragrafo 1, sono concluse intese per specificare, in particolare, la natura, la portata, la modalità e le regole dettagliate di partecipazione ai lavori dell'Agenzia dei paesi **terzi di cui al paragrafo 1** comprese le disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sui diritti di voto.

Emendamento96

Proposta di regolamento Articolo 38 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

***Accordi di collaborazione con
organizzazioni internazionali e altri
organismi competenti***

Emendamento97

Proposta di regolamento Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei suoi compiti e dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia può, mediante la conclusione di accordi di collaborazione, instaurare e mantenere relazioni con organizzazioni internazionali e con i relativi organi subordinati disciplinati dal diritto pubblico internazionale, o con altri organismi competenti istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più Stati.

Motivazione

Può essere necessario prevedere una base giuridica sufficiente affinché l'Agenzia possa instaurare e mantenere relazioni con organizzazioni internazionali e/o altri organismi competenti (quali Interpol e IATA) in vista dell'attuazione delle pertinenti disposizioni o proposte del sistema di ingressi/uscite (EES) e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). La proposta fornisce una base giuridica generale per l'instaurazione di tali relazioni.

Emendamento98

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 5

5. Il programma di lavoro annuale per l'esercizio successivo comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate ad ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 6. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

5. Il programma di lavoro annuale per l'esercizio successivo comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione, ***conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati***. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate ad ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 6. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. ***In tale contesto, prima dell'assegnazione di risorse finanziarie supplementari viene sempre presa in considerazione la ridefinizione delle priorità delle attività***. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'orientamento comune ed è inteso a evidenziare che l'Agenzia deve impiegare in modo ottimale le limitate risorse a disposizione.

Emendamento99

**Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, un progetto di dichiarazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, inclusa una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Emendamento

1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, **conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati e** tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia **nonché dei suoi obiettivi e dei risultati attesi**, un progetto di dichiarazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, inclusa una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Emendamento100

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, comprensivo di un progetto di tabella dell'organico. Entro il 31 gennaio di ogni anno **il consiglio di amministrazione** trasmette il progetto alla Commissione e ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e **alle** misure relative a Eurodac come parte integrante del documento unico di programmazione.

Emendamento

2. Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, comprensivo di un progetto di tabella dell'organico. Entro il 31 gennaio di ogni anno **l'Agenzia** trasmette il progetto alla Commissione e ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e **delle** misure relative **al regolamento Dublino e** a Eurodac come parte integrante del documento unico di programmazione.

Motivazione

Si propone di allineare la formulazione della proposta con quella del regolamento finanziario quadro degli organismi dell'UE (cfr. articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1271/2013).

Emendamento101

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il recupero dei costi pagati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione per servizi loro forniti conformemente agli accordi di collaborazione di cui all'articolo 37;

Emendamento102

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. ***L'Agenzia*** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N entro il 31 marzo dell'anno N+1.

4. ***Il direttore esecutivo*** trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Commissione una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N entro il 31 marzo dell'anno N+1.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad allineare la formulazione della proposta con quella del regolamento finanziario quadro. (cfr. articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1271/2013, che recita: "le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore").

Emendamento103

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri dei suoi organi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione che possa causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni.

L'Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri dei suoi organi e del suo personale di evitare, durante ***e dopo*** il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione che possa causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni. ***In caso di gravi violazioni di tali norme interne, il Parlamento europeo e la Commissione ne sono informati tenendo***

conto delle norme in materia di riservatezza applicabili alle violazioni contestate.

Emendamento104

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **L'OLAF può** svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Agenzia, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁹⁴.

⁹⁴ Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Emendamento

3. **[L'EPPO,] l'OLAF [o entrambi] possono** svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Agenzia, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁹⁴.

⁹⁴ Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Emendamento105

Proposta di regolamento Articolo 48

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo di eu-LISA nominato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1077/2011 assume, per la restante durata del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 21

Emendamento

Il direttore esecutivo di eu-LISA nominato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1077/2011 assume, per la restante durata del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo **dell'Agenzia** ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.

del presente regolamento.

Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se la decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1077/2011 è adottata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la durata del mandato è prorogata automaticamente fino al 31 ottobre 2022.

Motivazione

Questa norma transitoria consentirebbe di prorogare la durata del mandato del direttore esecutivo per una volta fino a cinque anni se il suo mandato è già stato prorogato nel quadro giuridico attualmente applicabile[1], che prevede soltanto la possibilità di una proroga fino a 3 anni. La proroga del mandato dell'attuale direttore esecutivo, che (a seguito di una proroga di 3 anni) scade il 31 ottobre 2020, è fondamentale dal punto di vista dell'Agenzia. Tale norma transitoria è già stata prevista nel regolamento Europol (regolamento (UE) 2016/794).

Emendamento106

Proposta di regolamento Articolo 48 bis (nuovo) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Mantenimento in vigore delle regolamentazioni interne adottate dal consiglio di amministrazione

Emendamento107

Proposta di regolamento Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le regolamentazioni interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del regolamento (UE) n. 1077/2011 rimangono in vigore, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve eventuali modifiche resesi necessarie in virtù del

presente regolamento.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il regolamento che istituisce l'Agenzia dell'UE per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala (eu-LISA/l'Agenzia) è stato adottato nel 2011. Con l'istituzione dell'Agenzia, la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stata affidata a un'agenzia europea, ponendo così fine a una situazione in cui tale compito era svolto dagli Stati membri o dalla Commissione. eu-LISA è attualmente responsabile della gestione operativa a livello centrale del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), del sistema d'informazione visti (VIS) e dell'Eurodac. A eu-LISA è possibile anche affidare lo sviluppo e la gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia se così previsto dai pertinenti strumenti legislativi.

Conformemente all'articolo 31 del regolamento istitutivo, la Commissione ha effettuato, sulla base di una valutazione esterna e in stretta consultazione con il consiglio di amministrazione di eu-LISA, una valutazione per esaminare in che modo e misura l'Agenzia contribuisca in modo efficace alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e adempia ai compiti stabiliti dal regolamento istitutivo. Ha inoltre esaminato la necessità di rivedere o ampliare i compiti affidati a eu-LISA dal regolamento istitutivo. La proposta è legata alla valutazione dell'Agenzia ma obbedisce anche ad altri sviluppi di carattere legislativo e politico e dà riscontro alle raccomandazioni e al parere del consiglio di amministrazione.

Il 29 giugno 2017, per affrontare gli attuali limiti dei sistemi di informazione dell'UE, eliminare le lacune informative e consentire la condivisione delle informazioni tra i sistemi d'informazione, la Commissione ha proposto di rafforzare il mandato di eu-LISA, affinché possa sviluppare e attuare le soluzioni tecniche necessarie per rendere interoperabili i sistemi d'informazione dell'UE e assicurare, nella gestione dei nuovi sistemi, che il suo mandato risponda alle attuali sfide nel settore della migrazione e della sicurezza a livello europeo.

La proposta della Commissione si prefigge di rivedere il regolamento che istituisce eu-LISA per adeguarlo alle raccomandazioni di modifiche legislative che derivano dalla valutazione effettuata, migliorare il funzionamento di eu-LISA e favorirne e rafforzarne il ruolo al fine di garantire che il mandato conferitole le consenta di far fronte alle sfide che attualmente si pongono all'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Si propone inoltre di inserire nel regolamento le modifiche derivanti dagli sviluppi giuridici, delle politiche o delle circostanze di fatto, in particolare, in considerazione del fatto che a eu-LISA saranno affidati nuovi sistemi, fermo restando l'accordo dei colegislatori, e che dovrebbe esserle affidato il compito di contribuire allo sviluppo dell'interoperabilità tra i sistemi IT su larga scala, sulla scia della comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"¹, della relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità dell'11 maggio 2017², e della settima relazione della Commissione, del 16 maggio 2017, sui progressi compiuti verso

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza", COM(2016) 205 final, del 6.4.2016.

² <http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1>

un'autentica ed efficace Unione della sicurezza¹. Dà inoltre seguito alle raccomandazioni di modifica formulate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia e all'eventualità che eu-LISA debba ospitare e gestire soluzioni tecniche comuni per l'attuazione a livello nazionale di sistemi decentrati per gli Stati membri interessati. Infine, la proposta rende l'atto istitutivo dell'Agenzia conforme ai principi della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate (di seguito l'"orientamento comune").

Oggi l'Europa si trova di fronte a una duplice sfida: rimanere aperta e, al contempo, sicura. Per elaborare una risposta adeguata a questo problema, l'UE deve impiegare le capacità delle moderne tecnologie informatiche e, parallelamente, utilizzarle per rafforzare e migliorare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Stati membri.

Nuovi compiti per l'Agenzia

Una risposta adeguata a questa sfida richiede inoltre che eu-LISA assuma nuovi compiti. L'Agenzia sarà anche responsabile dello sviluppo e della gestione dei futuri sistemi IT dell'UE su larga scala.

eu-LISA avrà un ruolo centrale nello sviluppo e nella gestione dei nuovi sistemi attualmente oggetto di discussione da parte dei colegislatori: il sistema di ingressi/uscite (EES) per una gestione modernizzata delle frontiere esterne e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per raccogliere anticipatamente informazioni sui viaggiatori esenti dal visto nell'UE. La proposta della Commissione prevede inoltre ulteriori miglioramenti del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per potenziare lo scambio di informazioni tra Stati membri sui cittadini di paesi terzi condannati. Il sistema ECRIS centralizzato farebbe anch'esso parte dei sistemi IT sviluppati e gestiti da eu-LISA.

La capacità dell'Agenzia non soltanto di gestire i sistemi IT su larga scala ma anche di fornire consulenza e assistenza agli Stati membri su questioni tecniche connesse ai sistemi IT esistenti o nuovi è alla base della proposta della Commissione di prorogare il mandato dell'Agenzia. eu-LISA avrà un ruolo di maggior rilievo nell'elaborazione di statistiche relative ai sistemi di cui si occupa, nonché un mandato più ampio in relazione ai progetti pilota e alla ricerca. Contribuirà a migliorare la qualità dei dati dei sistemi creando dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, che garantiranno l'individuazione automatica dei dati errati o incoerenti. Lo Stato membro che inserirà i dati riceverà quindi una segnalazione, in modo da poterli eliminare o aggiornare.

Interoperabilità

La proposta rientra nel nuovo approccio della Commissione verso il conseguimento dell'interoperabilità dei sistemi d'informazione dell'UE per la sicurezza, la gestione delle frontiere e la gestione della migrazione entro il 2020.

La riforma conferirà all'Agenzia un mandato a sviluppare le soluzioni tecniche necessarie per conseguire l'interoperabilità. La trasformazione digitale in corso nel settore della giustizia e

¹ COM(2017) 261 final.

degli affari interni dell'UE ha evidenziato la necessità di aumentare ulteriormente il valore aggiunto di eu-LISA a vantaggio degli Stati membri e dell'UE in generale. La proposta di mandato riveduto tiene conto delle necessità che derivano da tale trasformazione, nonché della capacità dell'Agenzia di farvi fronte.

L'Agenzia avrà la responsabilità di sviluppare – una volta adottati i pertinenti strumenti legislativi – le principali caratteristiche tecniche dell'approccio della Commissione verso l'interoperabilità, che consistono in un portale di ricerca europeo, un servizio comune di confronto biometrico e un archivio comune di dati relativi all'identità, per far sì che tutti i sistemi di informazione dell'Unione europea interagiscano in maniera efficiente e siano facilmente accessibili ai funzionari di polizia e delle dogane sul territorio.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione mirante a rafforzare il ruolo e le competenze dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("l'Agenzia"). L'Agenzia svolge un compito importante nel settore della gestione delle frontiere e della sicurezza, garantendo la gestione operativa di sistemi IT su larga scala. Il relatore si compiace del fatto che la proposta estenda, in generale, la portata dei compiti affidati all'Agenzia.

Tuttavia, ritiene che alcuni aspetti della proposta della Commissione potrebbero essere ulteriormente migliorati per garantire che l'Agenzia ottenga risultati più efficaci.

Nella prassi attuale gli Stati membri fanno direttamente riferimento all'Agenzia quando necessitano di **sostegno tecnico** per quanto riguarda il collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali. Appare logico, quindi, che la proposta segua l'attuale prassi e offra lo stesso percorso per presentare richieste all'Agenzia in futuro. In questo contesto, la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo consultivo (articolo 12).

Il relatore prevede la possibilità di creare **ulteriori siti tecnici**, per diversi motivi: è discutibile se una modalità attiva-attiva (in cui tutti i siti tecnici possono essere operativi e nessuno di essi funge esclusivamente da sito di riserva) sia tecnicamente realizzabile in due luoghi geograficamente distanti tra loro (come previsto nella proposta legislativa: Strasburgo e Sankt Johann im Pongau). Inoltre, per continuare a garantire il funzionamento efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala, l'Agenzia dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente alle situazioni e di adeguarsi facilmente alle proposte legislative future e attuarle qualora la capacità dei siti tecnici esistenti debba essere ulteriormente ampliata o migliorata (articolo 13).

Il relatore ritiene che la proposta dovrebbe comprendere ulteriori norme sulla **trasparenza**. A tale riguardo, propone che le norme adottate dal consiglio di amministrazione in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse dei suoi membri (articolo 15) e la dichiarazione annuale scritta d'impegno dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore esecutivo e dei membri dei gruppi consultivi (articolo 25) siano pubblicate sul sito web dell'Agenzia. Inoltre, il relatore invita l'Agenzia ad adottare norme interne sulla protezione degli informatori (articolo 15).

L'articolo 37 della proposta fornisce una base giuridica per la cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione. Tale cooperazione può essere sia strategica che operativa, prevedendo ad esempio l'offerta di servizi IT ad altre agenzie. In questo caso, il

servizio fornito da eu-LISA può avere un impatto sul bilancio dell'Agenzia che **potrebbe richiedere una compensazione finanziaria**. L'attuale proposta, tuttavia, non prevede la possibilità che l'Agenzia faccia richiesta di una compensazione finanziaria per i servizi offerti ad altri organi e organismi dell'UE. Il relatore è del parere che l'Agenzia dovrebbe ricevere una compensazione in base al memorandum d'intesa bilaterale tra l'Agenzia e la Commissione.

È necessario fornire una base giuridica sufficiente per l'Agenzia, nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e previa consultazione della Commissione, al fine di stabilire e mantenere **relazioni con organizzazioni internazionali e altre entità o organismi pertinenti**. L'istituzione di una cooperazione operativa con organizzazioni internazionali è particolarmente importante per la corretta attuazione delle proposte sul sistema di ingressi/uscite e sull'ETIAS. A tal fine, la base giuridica sufficiente dovrebbe essere inclusa nella proposta (nuovo articolo 38 bis).

Infine, si propone di allineare la disposizione della proposta in merito all'eventuale proroga del mandato del direttore esecutivo con la rispettiva disposizione (articolo 73) del regolamento Europol (UE) 2016/794, includendo una norma transitoria riguardante il direttore esecutivo. Tale norma transitoria consentirebbe di prorogare la durata del mandato del direttore esecutivo per una volta fino a cinque anni qualora il suo mandato sia già stato prorogato nel quadro giuridico attualmente applicabile, che prevede soltanto la possibilità di una proroga fino a 3 anni. La proroga della durata del mandato dell'attuale direttore esecutivo si concluderà (a seguito di una proroga di 3 anni) il 31 ottobre 2020. Dal punto di vista dell'Agenzia, il periodo intorno al 2020 sarà fondamentale; prevedibilmente, infatti, si tratterà di un periodo di intense attività, visto l'attuale calendario relativo all'entrata in vigore dei nuovi sistemi (sistema di ingressi/uscite, ETIAS e potenzialmente ECRIS-TCN). Inoltre, l'Agenzia assumerà la presidenza della rete delle agenzie dell'UE nel 2020-2021. Tutte queste attività richiederanno una leadership costante ed esperta dell'Agenzia.

9.11.2017

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

(COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'Agenzia dovrebbe inoltre prestare sostegno ad hoc agli Stati membri, ove necessario a causa di necessità eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione. In particolare, qualora in determinate zone delle frontiere esterne debbano affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall'arrivo di ampi flussi migratori, gli Stati membri dovrebbero poter contare su rinforzi tecnici e operativi. Tali rinforzi dovrebbero essere forniti nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la

Emendamento

(19) L'Agenzia dovrebbe inoltre prestare sostegno ad hoc agli Stati membri, ove necessario a causa di necessità eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione. In particolare, qualora in determinate zone delle frontiere esterne debbano affrontare sfide migratorie specifiche e sproporzionate caratterizzate dall'arrivo di ampi flussi migratori, gli Stati membri dovrebbero poter contare su rinforzi tecnici e operativi. Tali rinforzi dovrebbero essere forniti nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la

gestione della migrazione, composte da esperti provenienti dalle agenzie dell'Unione pertinenti. Se in tale contesto è necessario il sostegno di eu-LISA per questioni relative ai sistemi IT su larga scala che gestisce, la richiesta di sostegno dovrebbe essere inviata all'Agenzia dalla Commissione.

gestione della migrazione, composte da esperti provenienti dalle agenzie dell'Unione pertinenti. Se in tale contesto è necessario il sostegno di eu-LISA per questioni relative ai sistemi IT su larga scala che gestisce, la richiesta di sostegno dovrebbe essere inviata all'Agenzia dalla Commissione. ***In tal caso, tutti i costi sostenuti dovrebbero essere a carico dell'Agenzia. Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe comprendere una linea di bilancio specifica dedicata esclusivamente a tale scopo e aggiuntiva rispetto alle risorse finanziarie destinate alle attività quotidiane.***

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1. Sebbene i costi debbano essere a carico dell'Agenzia, è opportuno garantire nel contempo che le richieste di sostegno ad hoc non mettano a rischio le attività abituali svolte dall'Agenzia.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Per assolvere la propria funzione e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare, in base ad accordi di collaborazione conclusi, conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione e nel quadro delle rispettive competenze, con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, in particolare quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle questioni contemplate dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Tali accordi di collaborazione dovrebbero ricevere l'approvazione preliminare della Commissione. Ove opportuno, l'Agenzia dovrebbe altresì consultare e dare seguito

Emendamento

(34) Per assolvere la propria funzione, ***assicurare il coordinamento, realizzare risparmi sul piano finanziario, evitare duplicazioni e promuovere sinergie e complementarità*** e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia dovrebbe poter cooperare, in base ad accordi di collaborazione conclusi, conformemente alla normativa e alle politiche dell'Unione e nel quadro delle rispettive competenze, con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, in particolare quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle questioni contemplate dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso dei sistemi IT su larga scala gestiti dall'Agenzia. Tali accordi di collaborazione

alle raccomandazioni dell'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti.

dovrebbero ricevere l'approvazione preliminare della Commissione. Ove opportuno, l'Agenzia dovrebbe altresì consultare e dare seguito alle raccomandazioni dell'agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione concernenti la sicurezza delle reti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) la fornitura di statistiche adeguate alla Commissione e alle pertinenti agenzie decentrate dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Previa decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può programmare e condurre attività di collaudo sugli aspetti contemplati dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala da essa gestiti.

4. Previa decisione del consiglio di amministrazione l'Agenzia può programmare e condurre attività di collaudo sugli aspetti contemplati dal presente regolamento e dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, l'esercizio e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala da essa gestiti.
L'Agenzia assicura un livello adeguato di qualità riguardo alle attività di collaudo e copre tutti i costi pertinenti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. All'Agenzia può essere chiesto di

1. All'Agenzia può essere chiesto di

prestare consulenza agli Stati membri sul collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali e di prestare sostegno ad hoc agli Stati membri. Le richieste di sostegno ad hoc sono presentate alla Commissione, che le trasmette all'Agenzia. All'Agenzia può essere altresì chiesto di prestare consulenza o sostegno alla Commissione su questioni di carattere tecnico relative a sistemi esistenti o nuovi, anche tramite studi o collaudi.

prestare consulenza agli Stati membri sul collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali e di prestare sostegno ad hoc agli Stati membri. Le richieste di sostegno ad hoc sono presentate alla Commissione, che le trasmette all'Agenzia. All'Agenzia può essere altresì chiesto di prestare consulenza o sostegno alla Commissione su questioni di carattere tecnico relative a sistemi esistenti o nuovi, anche tramite studi o collaudi. ***Tutti i costi sostenuti sono a carico dell'Agenzia. Il bilancio dell'Agenzia dovrebbe comprendere una linea di bilancio specifica dedicata esclusivamente a tale scopo e aggiuntiva rispetto alle risorse finanziarie destinate alle attività quotidiane.***

Motivazione

In passato, il sostegno ad hoc è stato necessario in una situazione di emergenza in cui uno Stato membro ha dovuto far fronte a un incremento significativo dei flussi migratori. In un caso simile, l'erogazione di assistenza presenta un chiaro valore aggiunto europeo e dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. L'emendamento mira a precisare le conseguenti modalità finanziarie.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un gruppo composto da almeno sei Stati membri che scelgono volontariamente una soluzione centralizzata che li assista nell'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può altresì assegnare all'Agenzia il compito di sviluppare, gestire e/o ospitare un sistema IT comune, subordinatamente all'approvazione della Commissione e previa decisione del consiglio di amministrazione. In tal caso gli Stati membri interessati affidano detti compiti all'Agenzia tramite un accordo di

Emendamento

2. Un gruppo composto da almeno sei Stati membri che scelgono volontariamente una soluzione centralizzata che li assista nell'attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia può altresì assegnare all'Agenzia il compito di sviluppare, gestire e/o ospitare un sistema IT comune, subordinatamente all'approvazione della Commissione e previa decisione del consiglio di amministrazione. In tal caso gli Stati membri interessati affidano detti compiti all'Agenzia tramite un accordo di

delega che prevede le condizioni applicabili e definisce il calcolo di tutti i costi pertinenti e il metodo di fatturazione.

delega che prevede le condizioni applicabili e definisce il calcolo di tutti i costi pertinenti e il metodo di fatturazione.
Tutti i costi sostenuti sono a carico degli Stati membri interessati.

Motivazione

Contrariamente all'articolo 12, paragrafo 1, il bilancio dell'Unione non dovrebbe contemplare questi servizi qualora essi riguardino solo un numero limitato di Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Sostegno statistico

L'Agenzia fornisce informazioni statistiche adeguate e dettagliate:

(a) alla Commissione a fini di valutazione e monitoraggio, come previsto dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio^{1 bis}; nonché

(b) all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini di monitoraggio e di svolgimento di valutazioni di vulnerabilità, conformemente al regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter}.

L'Agenzia può fornire informazioni statistiche adeguate e dettagliate ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione per fini giustificati.

^{1 bis} ***Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una***

Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

^{1 ter} Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro *e* di due rappresentanti della Commissione, ***tutti aventi*** diritto di voto a norma dell'articolo 20.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione ***e di un membro nominato dal Parlamento europeo, ciascuno dei quali avente*** diritto di voto a norma dell'articolo 20.

Motivazione

eu-LISA si occupa di una serie di questioni sensibili, quali la sicurezza interna e la gestione delle frontiere dell'Unione nonché la protezione dei dati e della vita privata dei cittadini dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe pertanto essere coinvolto e informato in modo puntuale in relazione al processo decisionale del consiglio di amministrazione. La richiesta è in linea con l'orientamento comune.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione

nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base dei meriti personali, dell'esperienza in materia di sistemi IT su larga scala, delle capacità amministrative, finanziarie e gestionali e delle conoscenze in materia di protezione di dati. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di **almeno tre** candidati proposto dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione prevede la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri strumenti d'informazione. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base dei meriti personali, dell'esperienza in materia di sistemi IT su larga scala, delle capacità amministrative, finanziarie e gestionali e delle conoscenze in materia di protezione di dati. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza di due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Emendamento

4. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea **o da altri fornitori di servizi di traduzione, in conformità delle norme in materia di appalti e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme finanziarie pertinenti.**

Motivazione

L'emendamento proposto mira a fornire all'Agenzia una certa flessibilità in relazione ai servizi di traduzione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta, in base ai propri orientamenti, le prestazioni dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione stabiliti per essa. La valutazione verifica inoltre il contributo dato dall'Agenzia all'instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente per la gestione dei sistemi IT su larga scala che supportano l'attuazione delle politiche in materia di giustizia e affari interni (GAI). La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito ogni cinque anni, la Commissione valuta, **in consultazione con il consiglio di amministrazione e** in base ai propri orientamenti, le prestazioni dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato, dei compiti e dell'ubicazione stabiliti per essa. La valutazione verifica inoltre il contributo dato dall'Agenzia all'instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente per la gestione dei sistemi IT su larga scala che supportano l'attuazione delle politiche in materia di giustizia e affari interni (GAI). La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica.

Motivazione

La valutazione dell'agenzia deve essere effettuata in consultazione con il consiglio di amministrazione per consentire alla Commissione di avere un quadro approfondito dei parametri di cui tenere conto per la valutazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nelle materie contemplate dal presente regolamento l'Agenzia collabora con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione e gli altri organi e organismi dell'Unione, specialmente quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Emendamento

1. Nelle materie contemplate dal presente regolamento l'Agenzia collabora con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione e gli altri organi e organismi dell'Unione, specialmente quelli istituiti nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali **per assicurare il coordinamento, realizzare risparmi sul piano finanziario, evitare duplicazioni e promuovere sinergie e complementarità nelle loro attività.**

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione rientra nel quadro degli accordi di collaborazione. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. Gli accordi possono prevedere la condivisione dei servizi tra le agenzie, se del caso, sulla base della prossimità geografica o degli ambiti politici, nei limiti dei rispettivi mandati e fatti salvi i rispettivi compiti principali.

Emendamento

4. La cooperazione con gli organi e gli organismi dell'Unione rientra nel quadro degli accordi di collaborazione. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. Gli accordi possono prevedere la condivisione dei servizi tra le agenzie, se del caso, sulla base della prossimità geografica o degli ambiti politici, nei limiti dei rispettivi mandati e fatti salvi i rispettivi compiti principali. ***Gli accordi di collaborazione stabiliscono i meccanismi di recupero dei costi.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il programma di lavoro annuale per l'esercizio successivo comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate ad ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 6. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale

Emendamento

5. Il programma di lavoro annuale per l'esercizio successivo comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione, ***conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati.*** Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate ad ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 6. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. ***In tale contesto, prima della potenziale assegnazione di risorse***

iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

finanziarie supplementari viene sempre presa in considerazione come valida alternativa la ridefinizione delle priorità delle attività. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.

Motivazione

L'emendamento è in linea con l'orientamento comune ed è inteso a evidenziare che l'Agenzia deve impiegare in modo ottimale le limitate risorse a disposizione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, un progetto di dichiarazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, inclusa una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Emendamento

1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, ***conformemente al principio della programmazione di bilancio basata sui risultati e*** tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia ***nonché dei suoi obiettivi e dei risultati attesi***, un progetto di dichiarazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, inclusa una tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

(d) contributi erogati dagli Stati membri per i servizi loro offerti conformemente all'accordo di delega di cui all'articolo 12;

Emendamento

(d) contributi erogati dagli Stati membri per i servizi loro offerti conformemente all'accordo di delega di cui all'articolo 12, ***paragrafo 2***;

Motivazione

L'emendamento è necessario a sostegno di altri emendamenti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il recupero dei costi pagati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione per servizi loro forniti conformemente agli accordi di collaborazione di cui all'articolo 37;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Riferimenti	COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 11.9.2017
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 11.9.2017
Relatore per parere Nomina	Jens Geier 11.7.2017
Approvazione	9.11.2017
Esito della votazione finale	+: 20 -: 3 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Tomáš Zdechovský
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jonathan Bullock, Auke Zijlstra

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

20	+
ALDE	Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez
ECR	Stanisław Ożóg
PPE	Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin
S&D	Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Daniele Viotti
Verts/ALE	Jordi Solé, Indrek Tarand

3	-
EFDD	Jonathan Bullock
ENF	Auke Zijlstra
NI	Eleftherios Synadinos

1	0
GUE/NGL	Marie-Pierre Vieu

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia	
Riferimenti	COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD)	
Presentazione della proposta al PE	28.6.2017	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 11.9.2017	
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 11.9.2017	CONT 11.9.2017
Pareri non espressi Decisione	CONT 28.9.2017	
Relatori Nomina	Monica Macovei 29.6.2017	
Esame in commissione	7.9.2017	7.12.2017
Approvazione	7.12.2017	
Esito della votazione finale	+: –: 0:	40 10 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Lorenzo Fontana, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Sophia in 't Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Louis Michel, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Kostas Chrysogonos, Maria Grapini, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, John Procter, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Axel Voss	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	David Coburn, Nicola Danti, Isabella De Monte, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Lukas Mandl, Georg Mayer, Julia Pitera, Francis Zammit Dimech, Flavio Zanonato	
Deposito	18.12.2017	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE
COMPETENTE PER IL MERITO**

40	+
ECR	Marek Jurek, Monica Macovei, John Procter, Branislav Škripek, Helga Stevens
PPE	Asim Ademov, Michał Boni, Rachida Dati, Andor Deli, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Livia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Julia Pitera, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Francis Zammit Dimech
S&D	Caterina Chinnici, Nicola Danti, Isabella De Monte, Ana Gomes, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato
VERTS/ALE	Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

10	-
ALDE	Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
EFDD	David Coburn
ENF	Lorenzo Fontana, Georg Mayer, Auke Zijlstra
NI	Udo Voigt

4	0
EFDD	Kristina Winberg
GUE/NGL	Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti